



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 24/01/2013

OGGETTO :

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DA CAMPI DA TENNIS COMUNALI.
APPROVAZIONE.**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **gennaio ventiquattro duemilatredici** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 09/02/2013, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Sig. CERRA RAFF AELLO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEP PE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE		X
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIER I	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORI O	CONSIGLIERE	X	
LUCENTE MARIO	CONSIGLIERE	X	
ANTONELLA PASCU ZZI	CONSIGLIERE		X
GAROFALO MARTIN O FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEP PE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
LARAIA EGIDIO A NTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE		X
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	

Totale 16 30

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa
Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Paolo LO MORO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sig. CERRA RAFFAELLO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In Ordine all'argomento in oggetto relaziona il Sindaco, il quale spiega brevemente che, con l'approvazione del nuovo regolamento, si passa da un sistema di gestione provvisoria ad un sistema definitivo che possa consentire l'affidamento in gestione dei campi da tennis, al fine di consentire la pratica sportiva e l'uso degli impianti a tutti i cittadini. Preannuncia che il bando di gara per l'affidamento dei campi sarà aperto a tutte le realtà presenti sul territorio ed impegnate nella promozione dello sport. Chiarisce che il corrispettivo è stato determinato tenendo conto del rateo del mutuo a suo tempo contratto con la Cassa DD.PP. e risponde ad un criterio che tende a dare coerenza con il rispetto dei conti e della contabilità complessiva dell'Ente. Dà quindi lettura succinta delle linee gestionali presenti nell'articolato.

Al termine della relazione introduttiva interviene il Consigliere Leonardo Sirianni, il quale ribadisce il dissenso sull'intera vicenda relativa ai campi di tennis, per come condotta dall'Amministrazione, ritenendo la rescissione della vecchia convenzione poco motivata ed anche dannosa, alla luce delle diminuite presenze e attività, quali ad esempio il Torneo di Ferragosto o i Tornei Regionali che nello scorso anno sono completamente mancati. Rileva, all'interno del regolamento proposto all'approvazione del Consiglio, punti di fumosità che devono essere chiariti quali ad esempio la contraddizione tra le premesse del Regolamento e le modalità di scelta dell'affidatario, la durata decennale della gestione, che a suo giudizio appare eccessiva, il mancato adeguamento ISTAT del canone di concessione. Prende atto delle modalità seguite nella determinazione del corrispettivo. Entrando nel merito di alcuni articoli fa poi rilevare come la possibilità del concessionario di cedere a terzi l'attività di bar-ristoro, prevista dall'art.6 comma 2, appaia eccessiva, così come eccessiva appare la proroga di cui al comma 6 dell'art.7, essendo la cifra di cui si tratta irrisoria. Circa le modalità di affidamento ritiene infine che selezionare il concessionario direttamente tra le associazioni iscritte all'Albo Comunale, a prescindere dalla valutazione della qualità dell'Associazione stessa e della sua esperienza nel settore, sia ingiusto. Ritiene, viceversa, auspicabile il ricorso a procedure di evidenza pubblica nelle quali si tenga adeguatamente conto anche dell'esperienza e della professionalità dei concorrenti.

Replica il Sindaco, Giuseppe Pascuzzi, controdeducendo alle osservazioni del Consigliere Leonardo Sirianni. Circa le procedure di affidamento, assicura che saranno pubbliche e trasparenti e che il ricorso all'Albo Comunale delle Associazioni ha una funzione di salvaguardia delle migliori professionalità nel settore dell'Associazionismo. L'Albo, infatti, non costituisce un semplice elenco di associazioni, ma l'insieme delle associazioni per le quali è stata verificata l'attendibilità e la serietà delle condizioni richieste per l'accesso. Chiarisce infine che si parla di associazioni perché, tendenzialmente, la pratica sportiva è promossa dalle A.S.D., forma prescelta da tutti gli organismi che, per Statuto, svolgono un ruolo nel settore sportivo. Con riferimento alla presunta diminuzione di attività, comunica che, in base a quanto esistente negli atti dell'Ufficio Tecnico comunale, non è stato possibile ricostruire flussi di qualsiasi genere riconducibili all'attività del precedente gestore. Quanto alla durata, si è avuto modo, in questo anno di gestione provvisoria, di monitorare i flussi economici che una struttura sportiva di tal genere è in grado di generare. Alla luce di tale evidenza, si è ricostruito, in linea di massima, l'indotto della struttura e si è commisurata la durata della cessione alla sostenibilità imprenditoriale della gestione. L'indicizzazione ISTAT non è invece stata inserita in quanto giudicata irrisoria. Per quanto attiene, infine, la questione del punto-ristoro, la previsione di una possibile cessione a terzi deve essere vista nell'ottica di un potenziamento e di un conferimento di maggiore prestigio alla struttura. E' ovvio che tale cessione può riguardare esclusivamente soggetti che abbiano già una presenza sul territorio. La proroga infine risponde ad una prassi che in tal modo viene codificata.

Interviene il Consigliere Angelo Sirianni, il quale osserva che l'art.1, comma 3, del regolamento prevede una procedura di evidenza pubblica in caso di presenza nell'albo di 2 o più associazioni; è sbagliato, nonché contraddittorio, circoscrivere la procedura alle sole Associazioni iscritte nell'Albo

comunale, giacchè altri debbono essere i criteri da seguire nella predisposizione del bando selettivo: come, ad esempio, l'esperienza consolidata di un'Associazione, pur non iscritta nell'Albo comunale, nella gestione di impianti sportivi e nella promozione dello sport. Circa la durata decennale, ritiene che si potrebbe anche lasciarla, subordinandola, però, ad una verifica delle attività di promozione e di gestione poste in essere dall'affidatario: ad esempio in un arco temporale di uno-due anni, essendo, queste, le finalità predominanti dell'affidamento in gestione (e non, certamente, quelle attinenti aspetti marginali, quali la gestione del bar-ristoro).

Replica nuovamente il Sindaco, il quale asserisce che la minoranza, probabilmente, non ha letto "seriamente" la delibera consiliare istitutiva dell'Albo, in quanto questo è uno strumento molto evoluto di regolamentazione del terzo settore; le associazioni che vengono ammesse all'iscrizione sono valutate, sotto il profilo della serietà, sulla base dei documenti e delle relazioni presentate. Chiarisce inoltre che l'attività del concessionario riguarderà anche il completamento della struttura attraverso la manutenzione straordinaria, mentre la durata deve prevedere necessariamente tempi sufficienti per una verifica che non può certo avvenire dopo un anno. Ovviamente l'Ente esercita un controllo sulla pianificazione delle attività ed esiste sempre, comunque, lo strumento della risoluzione della convenzione nei casi previsti dal regolamento.

Il Consigliere Angelo Sirianni suggerisce il rinvio della trattazione del Regolamento, demandando ad un'apposita Commissione consiliare la precisazione di alcune sue parti, al momento fumose, come la norma riguardante la possibile cessione a terzi del bar-ristoro.

Il Sindaco sottolinea che nel passato le problematiche sollevate nell'odierna seduta dalla minoranza non sono mai state minimamente affrontate; per cui non vede come oggi possano essere ostative ad una trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Angelo Sirianni chiarisce che le sue osservazioni e la sua richiesta di rinvio miravano esclusivamente a tutelare l'interesse dell'Ente.

Interviene il Capogruppo di minoranza Giuseppe Gabriele, il quale sostiene di avere difficoltà ad approvare il regolamento così come formulato. Dichiaro, inoltre, di sentirsi offeso da alcuni passaggi dell'intervento del Sindaco; in particolare, quando il Sindaco addita alla minoranza deficit di serietà; è, questa, un'affermazione inammissibile in un Consiglio, poiché gli interventi dei consiglieri, per quanto, in ipotesi discutibili od anche sbagliati, non possono essere definiti da chicchessia – e tantomeno dal Sindaco – "poco seri", solo perché prefigurano argomenti semplicemente diversi da quelli della maggioranza. Ritiene offensivo per il proprio ruolo di consigliere subire tale trattamento.

Il Sindaco chiarisce che si trattava di un intercalare generato dalla necessità di difendere un articolato lungamente istruito.

Il Consigliere Angelo Sirianni ribadisce che le osservazioni della minoranza in ordine al Regolamento sono state determinate dal senso di responsabilità e dalla preoccupazione di una adeguata qualificazione del soggetto affidatario, con il conseguente suggerimento di un'opportuna revisione del criterio di scelta. Ribadisce la sua richiesta di ritiro del Documento per addivenire ad una modifica dell'articolato in quelli che sono gli aspetti poco chiari della disciplina.

Il Sindaco non condivide il rinvio, anche se, in parziale accoglimento delle osservazioni prospettate dai Consiglieri di minoranza, propone di stralciare il comma 2 dell'art. 6 in modo da approfondire la problematica inerente la gestione del bar-ristoro e della relativa cessione a terzi dello stesso.

Il Consigliere Leonardo Sirianni si dichiara favorevole alla proposta del Sindaco di stralcio del comma 2 dell'art. 6, pur ribadendo tutte le sue perplessità sui punti evidenziati nei precedenti interventi da lui stesso e dagli altri consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare.

Il Presidente propone quindi di passare alla votazione relativa allo stralcio del comma 2 dell'art. 6 dal Regolamento per l'affidamento in gestione dei Campi da Tennis Comunali.

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Gabriele; Sirianni Angelo; Sirianni Leonardo);

D E L I B E R A

DI ACCOGLIERE la proposta di stralcio del comma 2 dell'art. 6 dal Regolamento per l'affidamento in gestione dei Campi da Tennis Comunali.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle funzioni attribuite in materia di promozione sportiva, garantisce l'uso degli impianti sportivi in esercizio a tutti i cittadini, secondo criteri obiettivi;

Che gli affidatari degli impianti devono essere in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:

- a) radicamento nel tessuto sportivo sociale in cui è presente l'impianto sportivo;
- b) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto quale centro di aggregazione della comunità locale;
- c) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione con particolare riferimento ai giovani;
- d) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/5/2012, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del Regolamento provvisorio per la gestione dei campi di tennis comunali.

ATTESO che siffatto Regolamento era funzionale alla gestione degli impianti sportivi di proprietà di questo Ente nelle more delle determinazioni definitive di competenza consiliare;

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 1 del 10.01.2013, dotata della clausola di immediata eseguibilità, con la quale l'organo esecutivo proponeva a questo Consiglio uno schema di Regolamento comunale per l'affidamento in gestione dei campi da tennis comunali composta da n. 13 articoli, al fine di addivenire alla relativa approvazione in sostituzione integrale del Regolamento provvisorio di cui alla deliberazione consiliare n. 5/2012;

VISTO lo schema di per l'affidamento in gestione dei campi di tennis comunali;

RITENUTO di procedere alla relativa approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Gabriele; Sirianni A.; Sirianni L.) resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento comunale per la gestione dei campi da tennis comunali, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, composto da n. 13 articoli.

Di dare atto che il citato Regolamento sostituisce integralmente il regolamento provvisorio di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28/5/2012.

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI

OGGETTO E MODALITA’ DELLA GESTIONE

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Il presente Regolamento comunale disciplina l’affidamento in gestione delle strutture sportive di proprietà del Comune di Soveria Mannelli, consistenti in:
 - a. Nr. 3 Campi da tennis, di cui 1 coperto, siti in Soveria Mannelli in Viale Rubettino, con annesse strutture di servizio: spogliatoi, uffici, punto ristoro, ecc..
 - b. Nr. 1 campo da tennis sito nella frazione “Colla”
2. L’affidamento in gestione di cui sopra, che può riguardare anche disgiuntamente ciascuna delle due strutture, avviene mediante stipula di apposita convenzione, redatta, in conformità delle norme di legge, a favore di associazioni regolarmente iscritte all’Albo comunale delle Associazioni istituito giusta delibera consiliare n. 20 del 19.10.2012, che ne facciano espressa richiesta.
3. Nel caso in cui risultino iscritte all’Albo di cui sopra due o più Associazioni l’affidamento sarà determinato in esito ad una procedura ad evidenza pubblica.

Art. 2 (Modalità di gestione)

1. Negli impianti di cui sopra dovranno essere garantite attività per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e motoria (allenamenti, disputa di incontri ufficiali, amichevoli, tornei, manifestazioni varie ecc.) al fine di diffondere lo sport a tutti i livelli.
2. L’affidatario potrà organizzare autonome attività sportive e ricreative, garantendo l’imparzialità e il diritto di utilizzo della struttura da parte dell’utenza libera, nonché l’organizzazione di iniziative rivolte ai giovani, agli anziani e ai disabili.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere/organizzare lo svolgimento di iniziative sportive e culturali nella struttura in forma gratuita, possibilmente senza ostacolare l’attività istituzionale dell’affidatario. Anche in tali casi l’affidatario deve garantire il regolare servizio previsto dal presente Regolamento.
4. La gestione dei suddetti impianti dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente Regolamento Comunale nonché secondo la relazione previsionale dell’attività del soggetto giuridico che risulterà aggiudicatario della gara. In ogni caso la suddetta relazione non potrà presentare elementi di contrasto con il Regolamento e con il Bando di affidamento, qualora necessario, se non in senso migliorativo per l’Amministrazione Comunale.
5. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti redigono verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode. Ogni modifica relativa agli impianti, che l’affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell’attività, deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.
6. La gestione ha durata decennale a decorrere dalla data della stipula della sopra richiamata convenzione.
7. L’orario di apertura dell’impianto è demandato all’autonomia gestionale dell’affidatario..

OBBLIGHI IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE

Art. 3 (Obblighi in capo all’Amministrazione)

1. All’Amministrazione spettano, in relazione all’affidamento in gestione delle strutture sportive di che trattasi:
 - le scelte di politica sportiva concernente l’uso e il funzionamento delle strutture sportive, che deve essere aperto a tutti i cittadini di Soveria Mannelli e deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie con sede e con tesserati residenti nel Comune di Soveria Mannelli;
 - la programmazione di un’adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.
2. Costituiscono, altresì, obblighi in capo all’Amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, purchè non conseguenti ad un uso improprio, errato o imprudente dell’impianto, nonché gli interventi non indicati nell’allegato tecnico sub “A”.

OBBLIGHI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Art. 4

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:
 - a. conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
 - b. pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
 - c. apertura e chiusura degli impianti e la sorveglianza degli accessi ai medesimi;
 - d. conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
 - e. piccola manutenzione e manutenzione ordinaria rilevante, con interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato;
 - f. le imposte, tasse e costi per le autorizzazioni, comprese quelle commerciali.
2. Il servizio dovrà essere svolto da persone qualificate professionalmente che dovranno comportarsi con educazione, massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza.
3. Il personale, operante a qualunque titolo alla diretta dipendenza del concessionario, risponde dell'operato esclusivamente al concessionario stesso e non ha alcun vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale alla quale non potrà essere addebitata alcuna responsabilità circa il loro comportamento e i rapporti di lavoro, le collaborazioni o prestazioni d'opera, che siano posti in essere tra le parti a qualunque titolo. Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e gli Accordi integrativi territoriali.
4. Le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento in gestione, e quant'altro necessario al funzionamento ed all'utilizzo degli impianti, gravano sul concessionario e devono essere intestate al gestore entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto pena l'immediata revoca della concessione. Le spese di voltura saranno a carico del concessionario.

Art. 5

(Pubblicità)

1. Il concessionario ha la gestione della pubblicità, esplicabile nella struttura, in forma esclusiva.
2. Il concessionario, in ogni caso, deve:
 - adeguare le strutture pubblicitarie, sia fisse che mobili, a criteri di decoro;
 - provvedere al pagamento dell'imposta pubblicitaria.
3. Il concessionario è autorizzato ad effettuare pubblicità all'interno dell'impianto sportivo in forma sonora e visiva, osservando tutte le prescrizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente spazi che verranno stabiliti in accordo con il concessionario.
5. Al Concessionario è altresì consentito sottoscrivere contratti di sponsorizzazione.
6. La pubblicità e le sponsorizzazioni non dovranno avere contenuto tale da rendere oltraggioso od offesa alle Istituzioni, alla comune sensibilità o alla morale.

Art. 6

(Cessione)

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri soggetti la presente concessione né potrà sub-appaltare i locali e gli impianti affidati. In caso di cessione a terzi del contratto, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione.

Art. 7

(Profili economici)

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi. Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli tassativamente indicati nell'allegato tecnico. Ad esso competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

2. Il soggetto affidatario, nella determinazione delle tariffe per quote orarie, s'impegna ad osservare le seguenti tariffe: 1 ora Campo all'aperto: € 2,00 a persona; 1 ora Campo Coperto: € 2,50 a persona; 1 ora Campo Coperto con illuminazione: € 2,50 a persona oltre a quota fissa di € 5,00. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico. L'eventuale adeguamento delle tariffe è rimesso alla competenza del Consiglio Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno otto giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati - allenamenti - utilizzazione da parte di terzi).
4. Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati - allenamenti - utilizzazione da parte di terzi) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.
5. Il soggetto affidatario corrisponde all'Amministrazione un canone per lo svolgimento di attività proprie negli impianti sportivi oggetto delle presente convenzione, di € **2.233,00 (duemiladuecentotrentatre/00)** annui per tutta la durata contrattuale, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui all'art. 3 e che dovranno comunque essere completamente adempiuti tutti gli obblighi di cui al seguente art. 4.
6. Il corrispettivo reso all'Amministrazione dal soggetto affidatario ai sensi del precedente comma è pagato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento. Salvo richiesta scritta motivata di proroga del termine che dovrà essere autorizzata dal Responsabile Ufficio Finanziario.
7. Avuto riguardo alle finalità pubbliche afferenti alle politiche sociali e di promozione dello sport di pertinenza della Pubblica Amministrazione, anche quale strumento di prevenzione dei fenomeni di isolamento e dispersione giovanile e quale occasione di radicamento nel tessuto sociale, si ammette anche la compensazione parziale, del canone annuale dovuto con il controvalore delle tariffe vigenti per tutte le ore di prestazioni/servizi/attività sportive erogate a titolo di gratuità, con proprio personale in favore delle fasce deboli della popolazione, come ad es.: i minori di 14 anni, i soggetti svantaggiati, ecc., compatibilmente con le attività ufficiali del soggetto affidatario.
8. È altresì ammessa la compensazione parziale del canone annuale dovuto con il controvalore delle tariffe vigenti per tutte le ore di prestazioni/servizi/attività sportive erogate a titolo di gratuità, con proprio personale, in favore delle Parrocchie insistenti nel territorio comunale, che ne facessero richiesta, per l'attività di oratorio ed in generale per favorire interventi di recupero/prevenzione sui giovani, o più semplicemente per incentivare sani rapporti sociali, anche attraverso la pratica di una attività sportiva.
9. In ogni caso le compensazioni non hanno carattere automatico e devono essere approvate dall'UTC che ne verifica attinenza, rispondenza e congruità, sulla base di un dettagliato resoconto scritto da allegarsi alla richiesta che il soggetto affidatario deve fare pervenire allo stesso almeno entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento annuale.
10. Le compensazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 potranno essere concesse nel limite massimo del 50% del canone stabilito.
11. Sono altresì ammesse compensazioni, anche fino alla totale concorrenza del canone annuo, per lavori di manutenzione straordinaria preventivamente sottoposte ed autorizzate dall'Amministrazione. Tale compensazione è cumulabile con quelle di cui al precedente punto 10.

Art. 8 (Responsabilità)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere al Comune idonea polizza di assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali, con massimali pari ad € 1.500.000,00. In alternativa la copertura assicurativa potrà essere garantita anche attraverso l'affiliazione alla F.I.T. o altra organizzazione che garantisca, in convenzione, la copertura assicurativa ai propri associati.
4. L'affidatario, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune di Soveria Mannelli all'atto della firma della presente convenzione. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di

tutte le obbligazioni della presente convenzione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione dell'affidatario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario.

Art. 9
(Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di €.100,00 ed un massimo di €. 500,00.
2. L'Amministrazione al di fuori dei casi di cui al comma 1° del presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:
 - a. il soggetto affidatario reiteri inadempimenti tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
 - b. insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
 - c. il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

Definizione dell'inadempimento	Caratteristiche dell'inadempimento
Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.	Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti

Art. 10
(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.
2. A detto personale dovrà essere consentito l'accesso all'impianto in qualunque momento - gare/partite comprese - previa esibizione di tessere di servizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11
(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Lamezia Terme .

Art. 12
(Trattamento Dati)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il soggetto aggiudicatario sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

2. Il concessionario dovrà impegnarsi ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal Decreto Legislativo n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dovrà adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 13
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni del presente regolamento si applica quanto disposto:
 - a. dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
 - b. dal regolamento comunale, ove vigente, in ordine alle modalità di gestione;
 - c. dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.
2. Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della convenzione di cui al presente Regolamento non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto:
 - non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;
 - essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma forse li ridurrà.

Allegato tecnico al Regolamento per l'affidamento in gestione del campo sportivo comunale. Specificazioni inerenti gli interventi manutentivi

ALLEGATO A

Classificazione degli interventi manutentivi essenziali degli impianti sportivi, riferibili all'affidamento in gestione a terzi degli stessi

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Gli interventi di manutenzione a carico dell'affidatario sono di seguito descritti.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

Coperti e facciate edifici

Sistemazione dei giunti delle grondaie.

Sistemazione dei pluviali sfilati e pulizia dei pozzetti alla base.

Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali.

Manutenzione di canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei boccali dei coperti.

Fognature e scarichi

Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate.

Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali e orizzontali.

Interventi murari in genere

Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti.

Opere in ferro

Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc. con esclusione dei cancelli principali di entrata alle strutture sportive e della recinzione in orso-grill.

Impianti termo-idrico-sanitari

Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi e altri apparecchi sanitari.

Sostituzione di cassette di scarico.

Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria.

Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

Controllo periodico dello stato d'uso dei produttori di acqua calda sanitaria.

Impianti elettrici

Fornitura e sostituzione di lampadine all'interno degli spogliatoi.

Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza.

Aree esterne di pertinenza

Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.).

Aree verdi

Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità.

Sfalcio dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta.

Servizi diversi

Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

Pronto intervento

Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini o agli altri Enti preposti.

Quadri e linee elettriche.

Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti.

Linee elettriche: controllo periodico dello stato e integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione.

Esclusioni

Rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento e installazione di nuove apparecchiature, anche se prescritte da leggi o regolamenti.

Sono escluse le responsabilità derivate da danni e disservizi provocati da materiali toccati dall'Amministrazione Comunale o da terzi da essa autorizzati.

Sono escluse le responsabilità derivate da danni o disservizi provocati da interventi svolti da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, comunque previa informazione all'impresa.

Manutenzione Ordinaria Campi Da Gioco E Infissi

Riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine).

Segnatura linee del campo da gioco.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **24/01/2013**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 29/01/2013 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. CERRA RAFFAELLO

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data **09/02/2013** in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **09/02/2013**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO